

Nota all'Art. 8

– Il comma 5 dell'art. 20 della L. 59/97, modificato e integrato dalle leggi 191/98 e 50/99 così dispone:

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

- a) *semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;*
- b) *riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;*
- c) *regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;*
- d) *riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;*
- e) *semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;*
- f) *trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;*
- g) *individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;*
- g-bis) *soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali e dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;*
- g-ter) *soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta conforme di autoregolamentazione da parte degli interessati;*
- g-quater) *adeguamento della disciplina sostanziale, e procedimento dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;*
- g-quinquies) *soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa provvedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale (34/b);*
- g-sextes) *regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;*
- g-septies) *adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.*

Nota all'Art. 11

– Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 143/97:

Art. 3

Agenzie ed enti strumentali

1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è posta in liquidazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione adottati ai sensi de-

gli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 17

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I
Finalità e principi**

**Art. 1
(Finalità e definizione della disciplina)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali.

2. In particolare, le funzioni e i compiti amministrativi, in materia di tutela dell'ambiente, contenuti nella presente legge attengono alla protezione della natura e dell'ambiente (compresi la fauna e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

**TITOLO II
PROTEZIONE DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE**

**Capo I
Funzioni e compiti di carattere generale e di
protezione della fauna e della flora**

Art. 2***(Funzioni e compiti della Regione)***

1. Sono esercitati dalla Regione tutti i compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall'articolo 18 della presente legge, e tra questi, in particolare, quelli concernenti:

- a) l'elaborazione e l'adozione di un programma regionale per la tutela dell'ambiente;
- b) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- c) il coordinamento degli interventi ambientali;
- d) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. La Regione esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'informazione e all'educazione ambientale.

Art. 3***(Modalità di esercizio)***

1. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8 sono espletati dalla Regione in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Essi, salvo diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale esercitati dalla Giunta regionale o, se delegato, dall'Assessore competente in materia, coadiuvati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.

Art. 4***(Programma regionale per la tutela dell'ambiente)***

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA).

2. Il PRTA è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;
- d) gli ambiti di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c).

3. Sulla base del programma le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano

in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

4. Il PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:

- a) concessione a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
- b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;
- c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

5. Per la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'ARPA per la Puglia.

6. Le linee e le azioni contenute nel PRTA sono ricordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.

Art. 5***(Quadro degli interventi)***

1. La Giunta regionale, sulla base del programma regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori.

3. Le Province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie stanziare a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.

Art. 6***(Funzioni e compiti delle Province)***

1. Sono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti concernenti:

- a) la gestione del quadro triennale degli interventi;
- b) la protezione e osservazione delle zone costiere;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

2. Sono attribuite, altresì, alla Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea.

Capo II **Valutazione di impatto ambientale**

Art. 7

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

Capo III **Aree a elevato rischio ambientale**

Art. 8

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche, integrazioni e precisazioni.

Art. 9

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei piani di risanamento.

3. Le Province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui all'articolo 8, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situa-

zione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Art. 10

(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area a elevato rischio ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi finalizzati a:

- a) ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti e apparati;
- b) favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- c) garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato della crisi.

2. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.

3. Unitamente al piano di risanamento viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.

Capo IV

Parchi e riserve naturali

Art. 11

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

TITOLO III **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Art. 12

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni;
- b) la formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubbli-

ci essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;

- c) la tenuta, presso l'Assessorato competente in materia, dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- d) in via concorrente con i Comuni e le Province, l'emanazione di ordinanze, da parte del Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Art. 13

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di più Comuni;
- b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
- c) in via concorrente con la Regione e i Comuni, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
- d) la gestione dei dati di monitoraggio relativi all'inquinamento acustico, forniti dall'ARPA.

Art. 14

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
- b) l'approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L. 447/1995;
- c) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- d) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive integrazioni e modifiche;
- e) le attività di controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine

rumorose e da attività svolte all'aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;

- f) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;
- g) per i Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
- h) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447/1995;
- i) la verifica sulla corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995;
- l) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
- m) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno;
- n) in via concorrente con la Regione e le Province, l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 15

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
- b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero a essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

- c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;
- d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
- e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
- f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri competenti;
- g) l'emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla realizzazione degli inventari delle emissioni.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza dell'ARPA.

Art. 16

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Si intendono attribuiti alle Province tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
- b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla Regione;
- c) le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

2. Nell'espletare le attività di vigilanza e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.

Art. 17

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all' allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.

2. La comunicazione deve essere rimessa per conoscenza anche alla Provincia.

Art. 18

(Emissioni odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da sansifici)

1. Sono fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto 1999, n. 7.

TITOLO V

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 19

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per l'esecuzione di azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;
- b) la realizzazione, tramite l'ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e trecento GHZ.

Art. 20

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria, inerente alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. Qualora gli impianti interessano il territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Art. 21

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'attività autorizzatoria inerente alla costruzione e all'esercizio di impianti di telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;
- b) il controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;

c) l'esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.

2. I Comuni possono dotarsi, al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale.

TITOLO VI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 22

(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)

1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente titolo è disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 23

(Integrazione delle funzioni delegate alle Province)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/1986 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:

- a) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- b) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- c) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore vigente, nonché agli atti di programmazione della Regione».

TITOLO VII RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 24

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attri-

buiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
- b) fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, finalizzati a garantire l'integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
- c) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica;
- d) emanazione di direttive e individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
- e) adozione dei provvedimenti e realizzazione delle intese relative a grandi derivazioni di cui all'articolo 29, comma 3 e all'articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in essi previste;
ove, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione debba rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere di presa, previo accordo con la medesima;
- f) rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;
- g) autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza sull'esercizio delle stesse;
- h) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua;
- i) delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili;
- l) monitoraggio idrogeologico e idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- m) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26;
- n) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luo-

go al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. La Regione attua il monitoraggio degli usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province, l'organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse, sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli usi in atto.

Art. 25

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni e i compiti concernenti:

- a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
- d) lo svolgimento del servizio di piena;
- e) i compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del t.u. approvato con r.d. 1775/1933;
- f) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua, all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- g) il controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 26

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Si intendono attribuiti ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
- b) l'esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua;
- c) l'adozione dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l'approvazione dei progetti generali di consolidamento.

TITOLO VIII TUTELA DELLE ACQUE

Art. 27

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, in materia di tutela delle acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello

regionale, in particolare in attuazione della l. 183/1989 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», della l. 36/1994 «Disposizioni in materia di risorse idriche», della l.r. 28/1999 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96», del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Recepimento di direttive comunitarie in materia di tutela delle acque».

2. Ferme restando le attribuzioni riservate alle Autorità di bacino e all'Autorità d'ambito, sono di competenza regionale i compiti e le funzioni seguenti:

- a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione agli enti locali;
- b) adozione di norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme comunitarie e statali;
- c) definizione degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;
- d) individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
- e) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
- f) individuazione e classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
- g) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;
- h) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
- i) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- l) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
- m) costituzione dell'Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;

- n) regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti, del riuso delle acque e dell'eliminazione degli sprechi;
- o) integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo Stato;
- p) concessione di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai successivi articoli.

Art. 28

(Funzioni e compiti delle Province)

1. Sono attribuiti alle Province i compiti e le funzioni concernenti:

- a) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla lettera d);
- b) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
- c) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;
- d) il rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende agricole e agroalimentari;
- e) il rilevamento e il controllo sull'applicazione del codice della buona pratica agricola e dei programmi d'azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- f) l'adozione di programmi di analisi biologica delle acque;
- g) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;
- h) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
- i) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici;
- l) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi nelle unità geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

Art. 29

(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e le funzioni concernenti:

- a) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 31/1995;
- b) l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs. 152/1999);
- c) l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle Province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.

D'ordine del Capo di Gabinetto
dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

– La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.97, n. 63 S.O.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21.4.98, n. 92 S.O.

Note all'Art. 2

– Si riporta il testo degli artt. 70 e 73 del D.Lgs. 112/98:

Art. 70

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

- i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875;
- le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 73

Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:

- la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
- il coordinamento degli interventi ambientali;
- la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Nota all'Art. 3

— La LR 22 gennaio 1999, n. 6 «Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)» è pubblicata nel BUR n. 10/99.

Note all'Art. 7

— Il DPR 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» è pubblicato nella Gazz. Uff. 7.9.96, n. 210.

— La L.R. emanata ai sensi del DPR 12.4.96 è la LR 20 gennaio 1998, n. 3.

Note all'Art. 11

— La L.R. 24 luglio 1997, n. 19 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia» è pubblicata nel BUR n. 84/97.

— Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché delle flore e delle faune selvatiche» è pubblicato nella Gazz. Uff. 23.10.97, n. 248 S.O.

Nota all'Art. 12

— La L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» è pubblicata nella Gazz. Uff. 30.10.95, n. 254 S.O.

Note all'art. 14

— Si riporta il testo degli artt. 7 e 8 della L. 447/95:

Art. 7

Piani di risanamento acustico

1. Nel caso di Superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamen-

to con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti a giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, fermandosi le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido,
- ospedali;
- case di cura e riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera 4, della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo che si prevede pos-

sano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera 4 deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Nota all'Art. 18

– La LR 22 gennaio 1999, n. 7 «Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissione derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale» è pubblicata nel BUR n. 10/99.

Note all'Art. 22

– Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazz. Uff. 15.2.97, n. 38 S.O.

Si riporta il testo degli artt. 19, 20 e 21 così come modificati e integrati dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389:

Art. 19

Competenze delle regioni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità

marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 20

Competenze delle province

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:

- a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
- d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Art. 21

Competenze dei comuni

1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.

– La L.R. 3 ottobre 1986, n. 30 «DPR 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione» pubblicata nel BUR n. 156 Suppl./86 è stata successivamente modificata dalla LR 13 agosto 1993, n. 17 «Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani» pubblicata nel BUR n. 114 Suppl./93 che a sua volta ha subito modifiche dalle LL.RR. 26/94, 28/95, 27/96 e 11/97.

Note all'Art. 24

– La L. 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25.5.89, n. 120 S.O.

– La L. 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» è pubblicata nella Gazz. Uff.

– La LR 6 settembre 1999, n. 28 «Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» è pubblicata nel BUR n. 94/99.

– Il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» è pubblicato nella Gazz. Uff. 8.1.34, n. 5.

Il comma 3 dell'art. 43 così dispone:

Il Ministero dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

– Il comma 3 dell'art. 29 del DLgs 112/98 così dispone:

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

– Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 89 del DLgs. 112/98:

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In

caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero in altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

Note all'Art. 25

– La LR 5 maggio 1999, n. 18 «Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee» è pubblicata nel BUR n. 48/99.

– La L. 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» è pubblicata nella Gazz. Uff. 19.1.94, n. 14 S.O.

Nota all'Art. 27

– Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29.5.99, n. 124.

Nota all'Art. 28

– La LR 2 maggio 1995, n. 31 «Art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli seauchi», pubblicata nel BUR n. 56/95 è stata successivamente modificata dalla LR 3/97 (BUR n. 8/97).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 18

«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI BOSCHI E FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge individua, in materia di boschi, foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni, Comunità montane o altri enti locali o funzionali, in attuazione della legge 8 agosto 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre alla legge 1 marzo 1975, n. 47, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e al decreto legge 4 agosto 2000, n. 220.

TITOLO I BOSCHI E FORESTE

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge i termini «bosco» e «foresta» sono impiegati in modo promiscuo e indicano qualunque area coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine spontanea o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo (macchia mediterranea).

2. Sono equiparati ai boschi e alle foreste i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per intervento dell'uomo o per cause naturali, accidentali o per incendio.

3. In materia di boschi e foreste sono da ritenersi conferite alla Regione tutte le funzioni amministrative previste da leggi in vigore o da atti aventi pari forza e valore o da regolamenti delegati e inerenti la cura e promozione degli interessi della propria comunità, ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato da apposite norme di legge o di regolamento delegato.

4. Il conferimento di cui al comma 3 concerne, in particolare:

- a) le funzioni già attribuite al Ministero dell'agricoltura e foreste e alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma del regio decreto-legge 10 dicembre 1923, n. 3267 e trasferite e/o delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, ivi incluse quelle non più oggetto di riserva statale e non attribuite alla competenza di altre Amministrazioni statali, locali o funzionali preposte alla cura di interessi pubblici collegati;
- b) le funzioni e i compiti già svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1991, n. 493, in modo diretto o attraverso l'avvalimento del Corpo forestale dello Stato, nonché di enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza di tale Ministero, a eccezione di quelli tassativamente elencati nell'articolo 2 del d. lgs. 143/1997;
- c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni tuttora riservate allo Stato (articolo 70, lettera c), d. lgs. 112/1998).

Art. 3 (Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della

propria comunità ad essa conferiti o spettanti in materia di boschi e foreste secondo i principi di sussidiarietà, di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti locali e di partecipazione, in modo da garantire la conservazione, l'incremento, la tutela e la produttività compatibile del patrimonio forestale e boschivo.

2. I Comuni, le Province e le Comunità montane organizzano ed esercitano le funzioni ad essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso procedimenti ispirati ai criteri della semplificazione, della trasparenza e della partecipazione, in modo da attingere risultati di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 4 (Funzioni amministrative riservate alla Regione)

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che richiedono l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) concorso alla elaborazione e attuazione delle politiche nazionali e comunitarie e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;
- b) attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione;
- c) pianificazione e programmazione in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza;
- d) redazione ed approvazione dei piani di tutela idrogeologica di cui al r.d.l. 3267/1923;
- e) redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano forestale regionale, della Carta forestale regionale;
- f) redazione e approvazione del regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126);
- g) tutela della biodiversità forestale di interesse regionale;
- h) ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale;
- i) tenuta del libro dei boschi da seme di cui all'articolo 14 della legge 22 maggio 1973, n. 269;
- l) sviluppo e valorizzazione delle filiere produttive;
- m) gestione del Sistema Informativo della Montagna (SIM).

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) e comma 3 della l. 142/1990, la Regione procede altresì all'accertamento della conformità ai propri indirizzi della programmazione socio-economica e territoriale delle linee di intervento per la sistemazione idro-geologica e idraulico-forestale tracciate dalla Provincia nel piano territoriale di coordinamento.

Art. 5
(Gestione delle foreste regionali)

1. Le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Allo stesso regime giuridico sono assoggettati i boschi pervenuti alla Regione a seguito della soppressione dell'Ente regionale sviluppo agricolo di Puglia (ERSAP) e attualmente gestiti secondo le modalità indicate nella legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.

3. Su istanza di una Comunità montana e previo parere della Conferenza Regione - enti locali, la Giunta regionale può delegare a una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni amministrative inerenti la gestione di foreste integralmente ricadenti nell'ambito del territorio dell'ente, che saranno gestite secondo i piani predisposti dalla Regione.

Art. 6
(Funzioni amministrative delle province e delle Comunità montane)

1. Sono conferite alle Comunità montane e alle Province, limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana, le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la tutela idrogeologica del suolo di cui al r.d.l. 3267/1923 e al r.d. 1126/1926.

2. Tali funzioni, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel piano regionale di tutela idrogeologica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e del piano di bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ricomprendono:

- a) i provvedimenti impositivi e di gestione del vincolo idrogeologico;
- b) le autorizzazioni a interventi nelle aree vincolate;
- c) le esenzioni e le rimozioni del vincolo, sentito il parere della Regione e dell'Autorità di bacino;
- d) i «nulla osta» previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 al fine della sanatoria delle opere abusivamente realizzate;
- e) i pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica previsti da leggi di settore;
- f) i pareri per la realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) i pareri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la realizzazione di interventi in boschi e radure;
- h) l'alta sorveglianza sui lavori forestali;
- i) le autorizzazioni al taglio;
- l) le autorizzazioni al pascolo.

3. Le Comunità montane e le Province, nella ipotesi di cui al comma 1, esercitano altresì le competenze già di spettanza regionale inerenti la lotta fitosanitaria, nonché quelle ad esse conferite in attuazione di leggi

regionali, nazionali e comunitarie, secondo i programmi e i piani adottati dalla Regione.

4. A norma dell'articolo 6 della legge regionale 24 febbraio 1999, n. 12, spettano, inoltre, alle Comunità montane, nei rispettivi ambiti territoriali, le seguenti funzioni:

- a) forestazione protettiva;
- b) promozione di consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvopastorali;
- c) promozione, anche in associazione con altre Comunità montane, di forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'articolo 9 della L. 97/1994.

5. Le Comunità montane affidatarie dell'amministrazione di foreste regionali nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, esercitano le funzioni amministrative occorrenti alla gestione, conservazione e tutela di tali beni.

Art. 7
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai Comuni è attribuito un autonomo potere di proposta in ordine all'adozione di atti riconducibili a funzioni riservate alla Regione o conferite a Comunità montane e Province ai sensi della presente legge.

2. Sull'iniziativa comunale assunta a norma del comma 1 gli enti competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi.

TITOLO II
PROTEZIONE CIVILE E LOTTA AGLI
INCENDI BOSCHIVI

Capo I
Protezione civile

Art. 8
(Tipologia dei rischi)

1. Le funzioni di protezione civile della Regione attingono, in particolare, ai rischi di origine e derivazione seguenti:

- a) idrogeologica, suscettibili di tradursi in frane, alluvioni, gravi smottamenti *et similia*;
- b) sismica;
- c) ambientale;
- d) da attività civili, industriali o commerciali da chiunque svolte;
- e) da avversità atmosferiche;
- f) da incendi boschivi, salve le previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d.lgs. 112/1998;
- g) da altre calamità che si verificano nel territorio della Regione.

Art. 9
(Tipologia degli eventi calamitosi e misure organizzative)

1. Ai fini della razionale ed efficace distribuzione

dei compiti di protezione civile tra i soggetti interessati, gli eventi calamitosi rilevanti in sede regionale si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono l'impiego di mezzi e poteri straordinari.

Art. 10

(Criteri di organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni regionali)

1. La Regione disciplina l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della propria comunità ad essa conferiti o spettanti nel settore della protezione civile secondo i principi di sussidiarietà, di partecipazione e di cooperazione con i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli altri enti locali e gli organismi di diritto pubblico o privato, in modo da garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni e/o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi eccezionali.

2. L'esercizio delle funzioni operative riservate alla competenza della Regione, sulla base di esigenze di organizzazione unitaria a livello regionale, è demandato al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore competente e alla struttura regionale di protezione civile.

3. Alla struttura regionale di protezione civile possono essere delegati dal Presidente della Giunta regionale poteri di coordinamento delle strutture regionali ordinariamente competenti all'esercizio di determinate funzioni nelle ipotesi in cui lo svolgimento di attività di protezione civile richieda l'esercizio di competenze specifiche.

4. Per l'espletamento dei compiti a essa conferiti nel campo della protezione civile la Regione si avvale dei Comuni singoli o associati, delle Province, delle Comunità montane, di altri enti locali o funzionali previsti da norme di legge, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte negli elenchi tenuti a cura della Regione, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nei limiti e con modalità compatibili con la disciplina di riorganizzazione di cui agli articoli 9 e 109 del d. lgs. 112/1998.

5. Per l'esercizio delle altre funzioni di competenza statale la Regione collabora altresì con le Prefetture per l'utilizzazione delle Forze dell'ordine.

6. I soggetti dell'autonomia locale organizzano ed

esercitano le funzioni a essi attribuite o delegate nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento regionale e attraverso interventi di programmazione e operativi svolti in modo coordinato, rapido ed efficace.

Art. 11

(Funzioni amministrative riservate alla Regione)

1. In conformità alle previsioni degli articoli 3, comma 1, della L. 142/1990 e 4, comma 1, del d. lgs. 59/1997, restano attribuite alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi a essa conferiti in materia di protezione civile che richiedano l'unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) indirizzo e vigilanza sul sistema regionale di protezione civile, coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;
- b) predisposizione, in conformità agli indirizzi nazionali, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi. Tali programmi devono essere coordinati con gli strumenti della programmazione territoriale e con il piano regionale forestale regionale, con gli atti normativi e generali di regolamentazione delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo 72 del d. lgs. 112/1998, previa identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio a essi esposte, in modo particolare con specifico riferimento alle aree caratterizzate da un elevato rischio di crisi ambientale;
- c) formulazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza nei casi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992;
- d) coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera h), della presente legge;
- e) coordinamento e organizzazione - d'intesa con l'Agenzia nazionale di protezione civile - delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- f) coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi affidate ai soggetti dell'autonomia locale e ad enti e istituzioni pubbliche e private a norma della presente legge, eccettuate le attività di spegnimento con mezzi aerei in dotazione dello Stato, a esso riservate a norma dell'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3), del d. lgs. 112/1998;
- g) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarietà in materia di protezione civile;
- h) promozione e incentivazione, anche a mezzo di forme di collaborazione tecnica e sostegno finanziario, di strutture comunali di protezione civile;

- i) promozione di attività informativo-formative della comunità regionale, anche attraverso accordi programmatici con le istituzioni competenti.
- j) disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di protezione civile in ambito regionale.

Art. 12

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province, sulla base delle specifiche competenze previste dagli articoli 14 e 15 della L. 142/1990 e dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del d. lgs. 112/1998, concorrono alla organizzazione e all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. Sono, in particolare, attribuite alle Province le seguenti funzioni di programmazione e di intervento:

- a) predisposizione, attuazione e aggiornamento dei programmi provinciali di previsione e prevenzione di eventi calamitosi in armonia con i programmi nazionali e regionali, anche sulla base di dati acquisiti dalle Comunità montane, dai Comuni e da altri soggetti pubblici;
- b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e degli elementi istruttori acquisiti attraverso le proprie strutture stabili di protezione civile e/o quelle dei Comuni o fornite dalle Comunità montane;
- c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- d) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L. 225/1992 nonché all'articolo 9, lettera b), della presente legge;
- e) attuazione delle attività successive agli interventi tecnici di prima necessità occorrenti al ripristino delle normali condizioni di vita e ambientali nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

Art. 13

(Funzioni amministrative delle Comunità montane)

1. La partecipazione delle Comunità montane alle attività di protezione civile di cui alla presente legge si verifica attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) concorso nella raccolta di elementi istruttori e dati statistici occorrenti alla Provincia per l'esercizio dell'attività di pianificazione volta alla prevenzione delle calamità;
- b) attuazione, entro il proprio ambito territoriale, degli interventi indicati nei programmi di previsione

e prevenzione, per i profili inerenti al rischio di natura idrogeologica;

- c) concorso nell'assistenza tecnica ai Comuni montani nei quali si siano verificati eventi calamitosi disciplinati dalla presente legge.

Art. 14

(Funzioni dei Comuni)

1. Nell'ambito della organizzazione regionale del sistema di protezione civile i Comuni, singoli o associati, rivestono il ruolo di nuclei operativi di base per tutte le attività di protezione civile necessarie in occasione degli eventi di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c), della presente legge.

2. In particolare spettano ai Comuni, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 9, lettera a), della presente legge, i compiti di protezione civile connessi ai rischi fronteggiabili nell'ambito delle ordinarie competenze comunali.

3. A norma dell'articolo 108, lettera c), del d. lgs. 112/1998, sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;
- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) alla predisposizione dei piani comunali c/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

4. Per la realizzazione dei compiti e delle funzioni a essi affidati, i Comuni, anche eventualmente associandosi tra loro, si dotano di una struttura stabile di protezione civile e delle attrezzature minime idonee a fronteggiare lo stato di emergenza e a garantire l'attivazione dei primi soccorsi alle popolazioni.

5. Spetta al Sindaco, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d), della L. 142/1990, vigilare sulla insorgenza di situazioni di rischio coinvolgenti il territorio comunale, informando tempestivamente il Prefetto, le strutture regionali e provinciali di emergenza e le popolazioni interessate in caso di attualizzazione del rischio e adottando tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

6. Allorché si verifichi un evento calamitoso che richieda interventi di protezione civile, il Sindaco:

- a) assume la direzione unitaria e il coordinamento in sede comunale dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni;
- b) provvede agli interventi necessari, anche a mezzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei lavoratori socialmente utili e, previa convenzione con la competente Amministrazione statale, dei militari di leva che prestano servizio civile sostitutivo;
- c) informa immediatamente la Regione.

7. Il rapporto tra il Comune e le organizzazioni di volontariato per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio di protezione civile è regolato sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nella normativa statale in materia e in conformità al principio secondo il quale tali prestazioni costituiscono adempimento di un dovere generale di solidarietà sociale e non possono costituire fonte di lucro per coloro che le rendono.

Capo II **Lotta agli incendi boschivi**

Art. 15 **(Funzioni regionali)**

1. Fermo restando il riparto di competenze tra la Regione e i soggetti dell'autonomia locale nel settore della protezione civile previsto dalle norme precedenti, la Regione, nell'ambito dell'attività preordinata al perseguimento della funzione pubblica di preservazione del proprio territorio coperto da vegetazione, di spegnimento degli incendi e di ricostituzione del patrimonio boschivo e forestale eventualmente distrutto dal fuoco, redige e approva, avvalendosi dei tecnici di altre strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, i piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo, articolandoli per Province o per aree territoriali omogenee.

2. Il piano contiene:

- a) gli elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio;
- b) la consistenza e la localizzazione degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi;
- c) l'indicazione dei tempi, dei modi, dei luoghi e dei mezzi necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione e di intervento;
- d) l'individuazione, in conformità alla normativa statale vigente, dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- e) gli strumenti di coordinamento e di comunicazione tra gli operatori volontari e i soggetti istituzionalmente competenti;

- f) la disciplina del sistema operativo di intervento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 16 **(Funzioni delle Comunità montane, dei Comuni e delle Province)**

1. Le Comunità montane, i Comuni, singoli o associati, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla legge regionale in materia di boschi e foreste, esercitano altresì le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, lettera f), n. 3), del d. lgs 112/1998.

2. Si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:

- a) l'organizzazione e l'esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio;
 - b) l'autorizzazione, secondo le indicazioni dei piani e compatibilmente con lo stato di salute dei boschi, della immissione di bestiame bovino, ovino e suino nei boschi, al fine di utilizzarne le risorse foraggiere e di conseguire la spontanea ripulitura dei boschi;
 - c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
 - d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l'impiego di prodotti chimici;
 - e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
 - f) le torri e altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
 - g) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;
 - h) i mezzi di trasporto necessari;
 - i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
 - l) la formazione e l'addestramento nei singoli Comuni, indicati nei piani, di squadre volontarie di pronto intervento, ivi compresi i vigili volontari del fuoco, le cui prestazioni in occasione degli incendi boschivi saranno regolate, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale in vigore, secondo i criteri di cui all'articolo 14 della presente legge;
 - m) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo.
3. Nell'organizzazione delle funzioni di vigilanza sul territorio a fini di prevenzione degli incendi boschivi e nello svolgimento dei compiti operativi, gli enti istituzionalmente competenti possono avvalersi:
- a) delle proprie strutture;
 - b) del Corpo forestale dello Stato;
 - c) delle organizzazioni di volontariato riconosciute, previa stipula di convenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 14;

- d) dei lavoratori socialmente utili;
 e) dei militari di leva in servizio civile sostitutivo previa convenzione con le Amministrazioni statali competenti.

Art. 17
(Funzioni di volontariato)

1. Allo scopo di evitare che l'incendio di un bosco possa comportare per chiunque utilità economiche anche indirette, ogni collaborazione prestata da parte di cittadini, singoli o associati, legati o no da rapporti di lavoro di ruolo o non di ruolo, a tempo indeterminato, a contratto stagionale o giornaliero, per l'opera di spegnimento si intende motivata da senso civico e dal dovere di solidarietà sociale e corrisponde, nelle ipotesi di cui agli articoli 33 del r.d. 3267/1923 e 652 del cod. pen., all'adempimento di un obbligo giuridico.

2. I compensi previsti dall'articolo 7 della L. 47/1975 sono erogati ai singoli aventi diritto sulla base di criteri e modalità prestabiliti dal Comitato regionale di protezione civile, a cui compete, inoltre, ogni attività di verifica e controllo.

Art. 18
(Regime di utilizzazione delle aree già boscate)

1. Nelle aree coperte da boschi e foreste e in quelle a esse equiparate in materia di boschi e foreste, distrutte da incendi dolosi, colposi o accidentali è vietato l'insediamento di costruzioni e ogni intervento di trasformazione del territorio a scopi urbanistici, edilizi, civili, industriali, commerciali e di ogni altro tipo. Tali aree non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

2. Nelle medesime aree è altresì vietato l'esercizio del pascolo per la durata di dieci anni e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.

Art. 19
(Interventi di rimboschimento)

1. La Regione assegna alle funzioni di rimboschimento o di ricostituzione boschiva, nel caso di boschi di latifoglie o di pinete naturali di particolare importanza per costituzione e ubicazione, carattere prioritario nell'ambito degli interventi di programmazione e di sostegno delle attività da essa svolte direttamente o attraverso i soggetti dell'autonomia locale secondo i criteri di riparto della competenza normativamente fissati.

Art. 20
(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 «Conferimento delle funzioni amministrative in mate-

ria di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della L. 59/1997 e del d. lgs. 143/1997» nelle parti concernenti la disciplina delle competenze in materia di boschi e foreste.

2. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 «Organizzazione della funzione regionale di protezione civile», come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 «Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1988, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile» nelle parti incompatibili con la presente legge.

3. È abrogata altresì la legge regionale 18 luglio 1974, n. 25 «Interventi per la tutela del patrimonio boschivo».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 novembre 2000.

RAFFAELE FITTO

«Il Governo ha osservato, in relazione all'art. 17, che la collaborazione prestata da parte di cittadini singoli o associati per l'opera di spegnimento degli incendi non può non essere intesa come circoscritta all'obbligo di avvertire le Autorità competenti che un incendio si sta sviluppando e non già come intervento operativo sull'incendio stesso. Ha altresì osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, co. 3 lett. a) della L. 59/97.»

d'ordine del Capo di Gabinetto
 dr. Giorgio De Bellis

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93. al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» è stata abrogata dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazz. Uff. 28.9.2000, n. 227 S.O.

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17.3.1997 n. 63 S.O.

– Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 5-6-1997, n. 129.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 21-4-1998, n. 92 S.O.

– Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella Gazz. Uff. 30-8-1999, n. 203 S.O.

– La L. 1 marzo 1975, n. 47 «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi» pubblicata nella Gazz. Uff. 12-6-1990, n. 135 S.O. è stata successivamente modificata dalla L. 3-8-1999, n. 265.

– La L. 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» pubblicata nella Gazz. Uff. 17-3-1992, n. 64 S.O. è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 30-7-1999, n. 300.

– Il D.L. 4 agosto 2000, n. 220 «Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi» è pubblicato nella Gazz. Uff. 4-8-2000, n. 183.

Note all'Art. 2

– Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» è pubblicato nella Gazz. Uff. 17-5-1924, n. 117.

– Il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici» è pubblicato nella Gazz. Uff. 19-2-1972, n. 46 S.O.

– Il DPR 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 22» è pubblicato nella Gazz. Uff. 29-8-1977, n. 234 S.O.

Art. 2

Ministero per le politiche agricole

1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite Comunitarie, di cura delle interventi relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ad indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge altresì, per quanto già di competenza dal soppresso Ministero delle e risorse agricole alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore etosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genologici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutture di irrigazione dichiarante di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 e al decreto legislativo 3 aprile 1993, 96 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.

Note all'Art. 4

– La L. 142/90 è stata abrogata. Vedi il DLgs 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazz. Uff. 26-9-2000, n. 227 S.O.

– Il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 «Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni e montani» è pubblicato nella Gazz. Uff. 6-7-1926, n. 154.

– La L. 23 maggio 1973, n. 269 «Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento» è pubblicata nella Gazz. Uff. 11-6-1973, n. 148. L'art. 14 così dispone:

Art. 14

«Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territorio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboscimento od alla produzione di piantine da rimboscimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Libro sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel Libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel Libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Note all'Art. 5

– La L.R. 4 luglio 1997, n. 18 «Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP), pubblicata nel BUR n. 78/97, è stata successivamente modificata dalla LR 5/99.

– La L. 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane» è pubblicata nella Gazz. Uff. 9-2-1994, n. 32 S.O. Il comma 4 dell'art. 9 prevede che le comunità montane possano essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

Note all'Art. 6

– La L. 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» è pubblicata nella Gazz. Uff. 25-5-1989, n. 120 S.O.

– La L. 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» è pubblicata nella Gazz. Uff. 2-3-1985, n. 53 S.O.

– Il D.L. 8 agosto 1985, n. 431 è da intendersi legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» pubblicata nella Gazz. Uff. 22-8-1985, n. 197.

– La L.R. 31 maggio 1980, n. 56 «Tutela ed uso del territorio» pubblicata nel BUR n. 44 Suppl./80, è stata successivamente modificata e integrata dalle LL.RR. 11/81, 24/94, 8/95 e 16/95.

– La L.R. 24 febbraio 1999, n. 12 «Riordino delle Comunità montane» è pubblicata nel BUR n. 23/99.

– L'art. 9 della L. 97/94 così dispone:

Art. 9

Forme di gestione del Patrimonio forestale

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di formazione o di graduatoria eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovendo in tali ambiti la costruzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurali agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

Nota all'Art. 8

– L'art. 107 del D.Lgs. 112/98 individua le funzioni mantenute allo Stato, il n. 3 della lett. f) indica tra queste il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi.

Note all'Art. 10

– Si riporta il testo degli artt. 9 e 109 del D.Lgs. 112/98:

Art. 9

Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 109

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:

- a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
- b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:

- a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
- b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note all'Art. 11

– L'art. 2 della L. 225/92, così dispone:

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi di distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

– Si riporta il testo dell'art. 72 del D.Lgs. 112/98:

Art. 72

Attività a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Nota all'Art. 12

– Si riporta il testo della lett. b) del comma 1, dell'art. 108 del DLgs 112/98:

- b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Nota all'Art. 14

– La lett. c) del comma 1, dell'art. 108 del DLgs. 112/98 così dispone:

- c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi

alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali.

Nota all'Art. 17

– Si riporta il testo dell'art. 7 della L. 47/75:

Art. 7

In esecuzione dei piani elaborati ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge, l'avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono, in prima istanza, compito delle autorità locali competenti e precisamente delle stazioni forestali, delle stazioni dei carabinieri e dei comuni.

Esse sono congiuntamente tenute:

- a) a dare immediata comunicazione dell'incendio e del suo andamento, oltre che al prefetto, all'organo forestale competente;
- b) all'immediata mobilitazione delle apposite squadre di volontari previamente organizzate, come indicato alla lettera l) dell'articolo 3;
- c) alla razionale utilizzazione delle opere localmente predisposte in base all'articolo 3.

L'organo forestale competente curerà l'immediato invio di propri tecnici, i quali, qualora l'incendio abbia assunto o minacci di assumere caratteri tali da non poter essere circoscritto e spento con le sole forze a disposizione degli organi locali, dirigono e coordinano gli interventi, chiedendo la collaborazione dei vigili del fuoco, l'intervento dello speciale servizio predisposto ai sensi dell'articolo 5 e l'intervento delle forze armate.

In caso di infortunio durante l'opera di estinzione del fuoco o quella di salvataggio di persone o di cose, a chi è stato chiamato a partecipare all'opera di spegnimento o è intervenuto volontariamente e ai suoi aventi causa si applicano le norme relative agli infortuni sul lavoro di cui al titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento di cui ai commi precedenti è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle provinciali per gli operai addetti ai lavori agricoli e forestali. Il compenso grava sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale del Corpo forestale dello Stato, per i compiti connessi con l'applicazione della presente legge, compete un'indennità di rischio, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Note all'Art. 20

– La LR 2 aprile 1998, n. 11 è pubblicata nel BUR n. 33/98.

– La LR 26 aprile 1988, n. 15 è pubblicata nel BUR n. 84 Suppl./88.

– La LR 19 dicembre 1995, n. 39 è pubblicata nel BUR n. 134/95.

– La LR 18 luglio 1974, n. 25 è pubblicata nel BUR n. 23 Straord./74.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2000, n. 19**«CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO, MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE».**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1.
(Finalità)**

1. La presente legge individua, in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche, le funzioni amministrative riservate alle competenze regionali e quelle attribuite o delegate agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Titolo II, Capo VI, articolo 34, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. Sono esercitate dalla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) elaborazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE) finalizzato all'individuazione delle aree dove l'attività estrattiva è prioritaria, ivi comprese le zone sottoposte a vincoli urbanistici paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici, nelle quali l'attività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;
- b) concessione ed erogazione degli ausi finanziari previsti da leggi dello Stato;
- c) concessioni ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
- d) determinazione delle tariffe entro i limiti fissati dall'articolo 33, lett. i), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- e) determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per la coltivazione di cave;
- f) compiti di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti;
- g) compiti di polizia mineraria relativi alle risorse geotermiche sulla terraferma.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla struttura regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 3
(Funzioni delle Province)**

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di:

- a) autorizzazioni, permessi di ricerca, concessioni di coltivazioni minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, secondo gli indirizzi programmatici della Regione;
- b) gli obblighi di informazione previsti a carico dei